



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale - Ufficio V
Via Ostiense 131/L – 00154 Roma - Via Pianciani, 32 - 00185 Roma -
tel. 06/570681 fax 06/5757455- tel. 06/77391 – fax 06/70476649
e.mail: elisabetta.davoli@istruzione.it sito:<http://www.lazio.istruzione.it>

AOODRLA – Registro Ufficiale
Prot. n. 12453

Roma, 15/07/09

Ai Dirigenti delle Istituzioni
Scolastiche del Lazio
LORO SEDI

Agli Ordinari Diocesani del Lazio
LORO SEDI

All'Incaricato Regionale per l'I.R.C
ROMA

E p.c.

Ai Dirigenti degli UU.SS.PP.
del Lazio
LORO SEDI

Alle OO.SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI

OGGETTO: Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale insegnante di ruolo di religione cattolica - a.s. 2009/10.

Facendo seguito alla nota prot. 1578 del 3/7/2009, con la quale è stato inviato il C.C.R.I. sottoscritto il 3/7/2009, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a. per l'a.s. 2009/10, si forniscono alcune istruzioni riguardanti in maniera specifica il personale indicato in oggetto.

Secondo quanto stabilito nell'art. 2-comma 12 del C.C.N.I. sottoscritto il 26/06/2009, concernente le tematiche in argomento e ai quali rimanda, per quanto riguarda i docenti di religione cattolica, il C.C.R.I. sopra citato, questi ultimi *sono di norma confermati* nella sede di servizio dell'anno precedente. Gli stessi hanno facoltà di chiedere l'utilizzazione in una diversa sede della diocesi di titolarità nell'ambito dello stesso settore formativo, nonché di chiedere *l'utilizzazione per un diverso settore formativo* della stessa diocesi, purchè in possesso della idoneità concorsuale e della idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano.

I docenti che intendano chiedere una delle due tipologie di utilizzazione di cui sopra dovranno presentare domanda all'Ufficio V scrivente (Via Pianciani 32-5° piano stanza 544) e all'Ordinario della Diocesi di titolarità mediante gli allegati Modelli UR1 (settore formativo scuola dell'infanzia e primaria) e UR2 (settore formativo scuola secondaria di I e II grado), reperibili anche nella rete INTRANET, che dovranno essere presentati **entro il 24/7/09** e fatti pervenire, tramite l'istituzione scolastica di servizio, **entro il 27/7/09**, unitamente ad eventuali documenti attestanti il diritto alle precedenza di cui all'art. 8 del C.C.N.I del 26/06/09, nonché al modello D-docenti, accluso ed anche allegato alla sopra citata nota prot. 1578 del 3/7/2009.

Si fa inoltre presente che i docenti di ruolo di religione cattolica hanno anche facoltà di chiedere l'assegnazione provvisoria per una sola diocesi, diversa da quella di titolarità, secondo quanto previsto dall'art. 7, commi 11 e 12 del sopra citato C.C.N.I. del 26/06/09, utilizzando, anche in questo caso, i sopra indicati modelli (*da presentare entro il 24/07/09 e da far pervenire entro il 27/07/09*).

Le assegnazioni provvisorie possono essere richieste per le motivazioni indicate nel comma 1 dell'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo vigente. Ad essa devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie, oltre alla idoneità rilasciata dall'Ordinario della Diocesi richiesta, nonché quelli previsti dal C.C.N.I sopra citato che danno diritto ad eventuali precedenza.

Gli Ordinari Diocesani, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria e dopo la pubblicazione dei trasferimenti, trasmetteranno all'Ufficio scrivente, comunque entro una data che sarà successivamente comunicata, in un apposito elenco, le proposte di assegnazione di sede necessarie per il raggiungimento della prevista intesa, con l'indicazione, per ognuna, del codice meccanografico ministeriale della sede o delle sedi proposte, nonché delle relative esigenze orarie.

I docenti che non abbiano richiesto di essere utilizzati su sede diversa o in un altro settore formativo, sono confermati, come previsto dal C.C.N.I. del 26/06/2009, nella sede di servizio dell'anno precedente, ovviamente là dove possibile in relazione alla dotazione organica per l'a.s. 2009/10.

Pertanto gli Ordinari Diocesani sono pregati di comunicare, ciascuno per la parte di competenza, anche le proposte di assegnazione di sede relative a questi ultimi docenti. La comunicazione, tramite il citato elenco, andrà presentata sia nel caso in cui permangano le stesse istituzioni scolastiche assegnate nell'a.s. scorso con identiche quote orarie, sia se permangono le stesse istituzioni scolastiche, modificandosi le quote orario.

Per quanto riguarda le proposte di nomina, sia quelle relative alle *utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie*, sia quelle relative alle *conferme*, si fa presente che per ciascuna delle sedi proposte ad ogni singolo insegnante dovrà essere riportata la *quota oraria*, nonché il *codice meccanografico della istituzione scolastica*, reperibile in alto a sinistra nelle stampe di organico che l'Ufficio ha inviato agli Ordinari Diocesani con la nota prot. 11577 del 3/7/2009. Anche le proposte di conferma, redatte con le modalità sopra indicate, dovranno pervenire all'Ufficio scrivente, mediante il citato elenco entro la data che sarà successivamente comunicata (Via L. Pianciani 32 – 5° piano, stanza 544).

Gli elenchi di cui sopra dovranno essere trasmessi dagli Ordinari Diocesani in **forma cartacea**, possibilmente a mano, presso la stanza 544 – 5° piano e **necessariamente anche in formato elettronico all'indirizzo di posta giovanni.scaramuccia@istruzione.it**.

Per tutti i posti non coperti da insegnanti di ruolo, ai sensi del comma 10 dell'art. 3 della legge n. 186 del 18/7/2003, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai Dirigenti scolastici, su indicazione del Dirigente regionale, cui spetta il raggiungimento dell'intesa con gli Ordinari diocesani competenti per territorio.

Operativamente, per quanto riguarda tale categoria di personale, gli Ordinari diocesani provvederanno a trasmettere all'Ufficio scrivente e per conoscenza agli UU.SS.PP. di competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, le proposte di nomine per mezzo di un elenco sintetico recante, per ciascuna Diocesi e Istituzione scolastica, cognome, nome, luogo e data di nascita e relative esigenze orarie attribuite.

Tale adempimento dovrà essere effettuato entro la stessa data di invio degli elenchi di cui sopra, relativi al personale di ruolo.

L'Ufficio scrivente, una volta assunte tutte le determinazioni per la parte di propria competenza, e raggiunta quindi l'intesa, comunicherà le proposte di nomine alle SS.LL, che procederanno, di conseguenza, alla stipula dei contratti a tempo determinato.

Si ritiene opportuno, infine, fornire alcuni chiarimenti e precisazioni in merito a quanto stabilito nell'art. 2, comma 5 del sopra citato C.C.N.I. del 26/06/09, nel quale viene esteso, per l'a.s. 2009/10, agli insegnanti di religione della scuola dell'infanzia e primaria, quanto era stato già stabilito nel precedente contratto per gli insegnanti della scuola secondaria, cioè la possibilità, in caso di contrazione dell'orario di insegnamento fino ad un quinto nella scuola di titolarità, di completare per le ore mancanti con le attività specifiche della scuola e soprattutto con le supplenze temporanee. Tale disposizione, come è noto, è applicata da tempo agli insegnanti delle altre materie.

Il M.I.U.R., con la nota prot. 12441 del 23/07/08, ha precisato, in relazione al C.C.N.I. dello scorso anno e per quanto riguarda gli insegnanti di religione della secondaria, che detta disposizione deve tenere conto del fatto che gli insegnanti di religione non sono titolari della scuola in cui prestano servizio, ma sono titolari su un organico regionale articolato per diocesi, e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche. Nella sopra citata nota viene poi chiarito che la possibilità di completare l'orario di insegnamento deve intendersi riferita al territorio diocesano e al caso in cui, d'intesa con la competente autorità ecclesiastica, si verifichino per un numero limitato di insegnanti, riduzioni d'orario non superiori ad un quinto dell'orario d'obbligo, che non siano diversamente recuperabili mediante utilizzazione presso altre sedi scolastiche, nel rispetto delle quote di organico di ruolo e non di ruolo e ai sensi della normativa vigente.

L'Ufficio scrivente ritiene che tale chiarimento del M.I.U.R. possa essere esteso anche alla nuova circostanza del C.C.N.I relativo al prossimo anno scolastico, che riguarda gli insegnanti della scuola primaria e dell'infanzia e avrà cura, qualora pervengano ulteriori specifici chiarimenti da parte del M.I.U.R., di portarne a conoscenza le SS.LL.

Alla luce dei chiarimenti di cui sopra, si rappresenta agli Ordinari diocesani che le proposte di nomina vanno effettuate tenendo presente l'organico di diritto come comunicato con nota prot. 11577 del 3/07/09 secondo la normativa vigente e costituendo cattedre con l'orario obbligatorio d'insegnamento. La disposizione di cui sopra, che deve assumere carattere di eccezionalità, potrà essere applicata solo per effetto di variazioni intervenute in fase di adeguamento, a seguito della definizione degli organici provinciali e soltanto se non sia possibile completare l'orario in altre istituzioni scolastiche.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Direttore generale
F.to M. Maddalena Novelli